

PROTEZIONE CIVILE PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

DETERMINAZIONE N. 3230 DEL 09/05/2023

Oggetto: ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 4194 DEL 16.07.2020 "ORDINANZA DI BALNEAZIONE": REVOCA

IL DIRIGENTE

Vista la circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione, n. 120 del 24.05.2001, relativa alla delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni – articolo 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, articoli 104 e 105 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 (c.d. pacchetto Bassanini), per cui in materia di "Ordinanze balneari" si precisa: "[...] occorre distinguere da un lato, le funzioni di salvaguardia della sicurezza in mare dei bagnanti ed in genere della sicurezza che deve essere garantita ogni qual volta attività di varia natura [...] si svolgono sul demanio marittimo e dall'altro quelle che invece attengono precipuamente allo svolgimento delle attività che sono riconducibili alla ratio dell'art. 59 del D.P.R. 616 del 1977 che il Legislatore ha inquadrato nel titolo IV Sviluppo economico della citata norma [...]. A titolo indicativo e non esaustivo continueranno ad essere disciplinate con ordinanza del Comandante del porto Capo del circondario l'apprestamento dei sistemi di sicurezza da porre in essere sia da parte dei concessionari demaniali marittimi – che da parte di codesti stessi Comuni per le spiagge libere – tipo imbarcazioni di salvataggio, attrezzature per il primo soccorso, assistenti bagnanti, segnalazione delle acque sicure, disciplina dello sci nautico ed in genere tutte quelle attività che possono ricondursi ai citati aspetti. Rientrerà invece, sempre a titolo indicativo e non esaustivo, nella competenza della autorità delegata, la disciplina di ciò che si riferisce più propriamente all'attività turistica quali l'indicazione, ove ritenuto opportuno, del periodo di inizio e di fine della stagione balneare oppure dell'orario di esercizio degli stabilimenti balneari, la regolamentazione delle attività ludiche, di intrattenimento, etc....";

Vista la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 34660 del 7.04.2006 "Ordinanza balneare – Riparto delle competenze tra Autorità marittime e gli enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento", per cui l'ordinanza balneare è il provvedimento regolatore emanato dagli Enti territoriali locali ovvero da Autorità portuali investiti di compiti di gestione del demanio marittimo e del mare territoriale, per la disciplina delle attività connesse alla balneazione, e la ordinanza di sicurezza balneare è il provvedimento emanato dalla Autorità marittima periferica per la disciplina delle attività marittime, finalizzate alla tutela dell'interesse primario della sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare;

Vista l'Ordinanza di sicurezza balneare, n. 45 del del 10.05.2022, adottata dal Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di Livorno, con cui si risponde alla necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti, nonché degli utenti in

genere – posti in capo all'Autorità marittima – in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo, lungo il litorale del Circondario Marittimo di Livorno, delimitato tra il comune di Vecchiano a nord e il fosso Camilla a sud e che comprende il territorio dei Comuni di Capraia Isola, Vecchiano, San Giuliano Terme, Pisa, Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona fino al limite del fosso Camilla;

Considerato che a mente della predetta ordinanza, il servizio di salvamento si configura come elemento di gestione delle aree demaniali marittime e come tale costituisce specifico obbligo che l'Ente concedente impone con provvedimento a carattere generale, ovvero con pertinenti clausole inserite nel titolo concessorio nei confronti dei soggetti concessionari di strutture balneari, ovvero ancora l'Autorità marittima, in via surrogatoria, con specifica ordinanza;

Considerato che l'obbligo di rispetto delle disposizioni sulla sicurezza balneare sono inserite nei singoli titoli concessori mediante specifiche clausole, anche mediante rinvio all'ordinanza balneare dell'Autorità marittima, applicabile *ratione temporis*;

Preso atto della specialità delle disposizioni contenute nella predetta ordinanza di sicurezza balneare dell'Autorità Marittima;

Vista la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 136 del 02.03.2009 "*Periodo di apertura degli stabilimenti balneari*" che prevede che il periodo minimo di apertura degli stabilimenti balneari è fissato dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- "- prima e/o dopo tale periodo il titolare della struttura ha facoltà di tenere aperto l'impianto apponendo agli ingressi idonea cartellonistica nella quale sono indicate le attività esercitate;
- i servizi collegati alla balneazione ed in particolare quelli di salvataggio, bagnini e pattini, sono obbligatori durante il periodo di apertura degli stabilimenti, tranne nel periodo in cui lo stabilimento è aperto ma l'attività di balneazione è esclusa e risulta da idonei cartelli apposti agli ingressi e nell'area di concessione in cui si avvisa che non è garantita la presenza dei previsti bagnini e pattini di salvataggio;
- dal 1° maggio al 14 giugno, anche se è esclusa l'attività di balneazione, i servizi di salvataggio sono obbligatori durante i festivi e nelle giornate di sabato e domenica";

Rilevata la necessità di revocare l'ordinanza di balneazione adottata dall'allora dirigente del Settore Sport e demanio del Comune di Livorno, con determinazione n. 4194 del 16.07.2020, considerato il superamento delle disposizioni specifiche ivi contenute, quali misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, collegate all'emergenza sanitaria da COVID-19, adottate in attuazione del DPCM del 17 maggio 2020 e ss.mm e ii. ed in particolare dell'art. 1 lett. mm) e delle linee guida e disposizioni regionali di recepimento delle prescrizioni nazionali per gli stabilimenti balneari e le aree di libero uso (Ordinanza PGRT n. 60 del 27.05.2020), in ragione della cessazione dello stato di emergenza stesso, avvenuto in data 31.03.2022;

Rilevato altresì che, per le parti non afferenti alla gestione dell'emergenza da COVID-19, la disciplina delle materie ivi previste è contenuta in via generale da fonti normative di rango superiore, che costituiscono quindi punto di riferimento normativo sovraordinato;

Ritenuto pertanto che venendo meno l'efficacia dell'ordinanza di cui trattasi, la disciplina delle materie ivi contemplate è comunque prevista, negli aspetti generali, dalle leggi speciali in materia, richiamate nelle premesse di diritto della presente ordinanza;

Ritenuto di escludere dalla suddetta revoca e quindi di mantenere comunque vigente l'articolo 1, comma 3, primo disposto della suddetta ordinanza di balneazione n. 4194 del 16.07.2020, per cui "Ai sensi dell'art. 1 comma 251 lettera e) della legge n° 296 del 27.12.2006 i concessionari di strutture balneari con arenili prospicienti devono assicurare il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione. Coloro che intendono semplicemente transitare per raggiungere il lido del mare non possono trattenersi nelle aree in concessione oltre il tempo strettamente necessario all'attraversamento, né fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste. Il gestore dovrà segnalare all'interno dell'area in concessione il percorso riservato al solo transito per il raggiungimento della battigia. L'area di battigia non potrà essere in alcun modo occupata, anche momentaneamente, con posa di asciugamani, lettini, sdraio, ombrelloni o altra attrezzatura. Potranno essere momentaneamente appoggiati gli indumenti personali, per il tempo necessario alla balneazione, facendo attenzione a non costituire ingombro od ostacolo per la libera circolazione e per le attività di salvamento. Il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento del mare dovrà essere garantito anche negli stabilimenti balneari cittadini privi di battigia naturale e nei quali, essendo essenzialmente costituiti da strutture di difficile rimozione con numerosi impianti in opera (piscine, edifici commerciali, ormeggi, ponti, campi di calcetto, acqua park etc.), risulta impraticabile poter assicurare continuità di transito e deflusso lungo il lido del mare. Al tal fine i gestori dovranno individuare e segnalare apposito percorso che consenta di raggiungere il fronte mare in una zona dello stabilimento più facilmente accessibile, attrezzata per la balneazione e appositamente sorvegliata con assistenti bagnanti. Tale zona, essendo riservata alla libera balneazione, non dovrà essere occupata con lettini, sdraio, ombrelloni o altra attrezzatura per una fascia di almeno 3 metri dal fronte mare. I liberi fruitori potranno appoggiare momentaneamente gli indumenti personali, per il tempo necessario alla balneazione, facendo attenzione a non costituire ingombro od ostacolo per la circolazione e per le attività di salvamento. In ogni caso, vista la necessità di contemperare il diritto individuale all'accesso al mare con l'obbligo di garantire adeguati standard di sicurezza rapportati alla tipologia costruttiva degli stabilimenti balneari cittadini, è riservata al concessionario la facoltà di non consentire momentaneamente il libero attraversamento in presenza di afflussi tali da poter compromettere le normali funzioni di controllo delle attività e della balneazione o ingenerare interferenze con la legittima fruizione della struttura balneare da parte della clientela. In tal caso il gestore dovrà darne immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto e al Comando della Polizia Municipale. Viene riconosciuta al concessionario la facoltà di adottare ogni misura consentita e idonea a garantire afflussi ordinati e controllabili al fine di una corretta gestione del servizio offerto all'utenza, della tutela della propria attività economica e dei beni e pertinenze demaniali in uso":

Rilevato che rimangono in vigore altresì le disposizioni contenute nella determina n. 4240/2016, "Libero accesso al lido del mare negli stabilimenti balneari cittadini: approvazione direttive esplicative della vigente ordinanza balneare n° 3493 del 21.05.2015 art 1 punto 1.3" per le parti applicabili;

Ritenuto di mantenere altresì vigente l'articolo 2, comma 1, lettera d), primo disposto per cui: è vietato [...] occupare con ombrelloni, sdraio, sedie sgabelli, teli ecc., nonché mezzi nautici ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di metri 5 (cinque) dalla battigia;

Ritenuto altresì di precisare nel suddetto disposto i seguenti incisi:

dopo "ad eccezione di quelli di soccorso" leggasi "ad eccezione di quelli di soccorso e di pubblica sicurezza";

dopo "la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia" leggasi "L'ampiezza di tale fascia (denominata fascia di transito) qualora la profondità dell'arenile sia inferiore a 20 (venti) metri, non deve essere inferiore a 3 (tre) metri.

La fascia di transito è in ogni caso strumentale all'attività di salvamento e soccorso e pertanto deve essere lasciata libera con continuità da qualsiasi ostacolo, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza, al fine di permettere il libero transito di questi ultimi";

Ritenuto altresì di precisare che per gli animali d'affezione, laddove non previsto dalla normativa vigente, devono essere adottati appositi dispositivi di sicurezza da parte dell'accompagnatore, in modo che non vi sia rischio per la incolumità di persone o altri animali, oltre che loro danno o disturbo:

Visti:

- il R.D. 30 marzo 1942 n. 327 "Approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione" e ss.mm.ii. ed in particolare gli articoli 17, 30, 36, 1161, 1164 e 1231;
- il D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328, recante il "Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima (Navigazione marittima)", che dall'art. 5 all'art. 34, disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;
- l'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 per cui "Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando la utilizzazione prevista abbia finalita' turistiche e ricreative. Sono escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale";
- il D.P.C.M. 21 dicembre 1995, in base al quale sono state identificate le aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni, ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 616 del 1977;
- la L. n. 59/1997 ed il D.Lgs. n. 112/1998, con i quali sono state conferite alle Regioni ed agli Enti Locali le funzioni relative al demanio marittimo, fatta eccezione per la disciplina e la sicurezza della navigazione;
- il D.lgs. 116/2008 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CE" con particolare riferimento all'articolo 2, comma 1 lettera e) stagione balneare;
- l'articolo 1, comma 251, della Legge 296/2006 e l'articolo 11 della L. n. 217/2011 sul libero accesso alla battigia, anche ai fini della balneazione;
- la legge n. 104/1992 ed in particolare l'articolo 23;
- la Legge Regionale Toscana 20 dicembre 2016, n. 86 "Testo unico del sistema turistico regionale" ed in particolare il Capo III "Stabilimenti balneari" (articoli da 75 a 81);
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 47/R/2018, "Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 (Testo unico del sistema turistico regionale)" Capo I "Stabilimenti balneari" (articoli da 52 a 56);
- -il D.Lgs. 114/1998, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge Regionale Toscana n. 62/2018 "Codice del commercio";
- la legge n. 172/2003 "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";
- il D.Lgs. n. 171/2005 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172";
- la Legge Regionale Toscana n. 59/2009 " *Norme per la tutela degli animali*" ed il relativo Regolamento di attuazione 38/R/2011;
- il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm. e ii;
- l'Ordinanza sindacale n. 128 del 27.04.2023 "Delimitazione acque di balneazione permanentemente vietate per motivi indipendenti da inquinamento ricadenti nel territorio comunale stagione balneare 2023";
- la Legge n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale" e ss.mm. e ii.;
- il vigente Regolamento comunale di polizia urbana;

- il vigente Regolamento comunale del commercio;
- il vigente Regolamento comunale sulla tutela degli animali;
- il vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e per gli altri servizi di igiene ambientale;

Viste le disposizioni speciali in materia di attuazione della delega delle funzioni amministrative, sui beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale ed in particolare:

- il D.lgs. n. 112/1998, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della L. n. 59/1997", come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 443/1999, ed in particolare, l'articolo 105, comma 2, lettera 1), con il quale si conferiscono alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo;
- la L.R.T. n. 88/1998, recante "Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" ed in specie l'articolo 27, comma 3, relativi alla attribuzione alle amministrazioni comunali, delle funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

Visti i limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portale del Mar Tirreno Settentrionale, definiti dal Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, 6 aprile 1994 come segue: "La circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Livorno è costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa che va dalla foce del Calambrone, fino al porticciolo Nazario Sauro, escluso";

Dato atto che tale suddetta previsione definisce, indirettamente, il limite di competenza gestionale dell'Amministrazione Comunale, confermata, sempre per converso, dall'individuazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni, ai sensi dell'articolo 59 del DPR n. 616/1977, di cui al DPCM 21/12/1995;

Dato atto che il Responsabile del procedimento di cui trattasi, ai sensi della Legge n. 241/1990, Capo II (artt. 4-6 bis), è l'Ing. Lorenzo Lazzerini, in qualità di Dirigente del Settore "Protezione Civile e Demanio", a cui è stato conferito detto incarico, con Ordinanza sindacale n. 278 del 30/09/2021 e successivi provvedimenti confermativi, il quale mediante la sottoscrizione del presente atto, dichiara, con riferimento alla sua persona, l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990, come integrata dalla Legge n. 190/2012 e dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 67/2013 ed attesta, attraverso la medesima sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 423 del 15.07.2022, l'insussistenza, per tutti i soggetti che hanno partecipato all'attività procedimentale, delle condizioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione, secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 10;

Dato atto che per il presente provvedimento non sono previste specifiche misure anticorruzione all'interno della Sez. 2.3 del PIAO vigente "*Rischi corruttivi*";

Ritenuta la competenza in ordine all'adozione del presente atto, ai sensi dell'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", in qualità di

Dirigente del Settore Protezione Civile e Demanio, nominato con ordinanza Sindacale n. 278 del 30/09/2021 e successivi provvedimenti confermativi;

Visti:

- la Delibera di G. C. n. 526 del 30/10/2020, avente ad oggetto "Riorganizzazione dell'Ente: modifica degli assetti macrostrutturali approvati con precedente deliberazione G.C. n. 175/2020";
- la Determinazione del Direttore Generale n. 8705 del 24/11/2021, avente ad oggetto: "Riorganizzazione dell'Ente Modifiche al funzionigramma approvato con determina n. 2620 del 31/03/2021" e le successive integrazioni di cui alla determinazione n. 8474 del 15.12.2022;
- l'Ordinanza Sindacale n. 278 del 30/09/2021, di conferimento dell'incarico dirigenziale di direzione del Settore Protezione civile e demanio e successivi provvedimenti confermativi (nn. 360/2021, 249/2022, 315/2022, 336/2022, 357/2022, 366/2022 e 522/2022);
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 168 del 30/09/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 e la successiva Nota di aggiornamento, approvata con Delibera di Consiglio Comunale approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 248 del 23/12/2022";
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 249 del 23/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 831 del 23/12/2022, con la quale è stato approvato il PEG 2023-2025;

Visto l'articolo 21 *quinquies* della L. n. 241/1990;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 in merito alle funzioni e responsabilità della Dirigenza;

Ritenuto che l'istruttoria propedeutica all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 *bis* del D.Lgs. 267/2000;

REVOCA

per tutte le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, l'ordinanza di balneazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 4194 del 16.07.2020;

DISPONE

- di escludere dalla suddetta revoca e quindi di mantenere comunque vigente l'articolo 1, comma 3, primo disposto della suddetta ordinanza di balneazione n. 4194 del 16.07.2020;
- di mantenere in vigore le previsioni contenute nella determina n. 4240/2016, per le parti applicabili;
- di escludere dalla suddetta revoca e quindi di mantenere comunque vigente l'articolo 2, comma 1, lettera d), primo disposto della suddetta ordinanza di balneazione n. 4194 del 16.07.2020 per cui "è vietato [...] occupare con ombrelloni, sdraio, sedie sgabelli, teli ecc., nonché mezzi nautici ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di metri 5 (cinque) dalla battigia";
- di precisare nel suddetto disposto i seguenti incisi:
 - dopo "ad eccezione di quelli di soccorso" leggasi "ad eccezione di quelli di soccorso e di pubblica sicurezza";

- ➢ dopo "la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia" leggasi "L'ampiezza di tale fascia (denominata fascia di transito) qualora la profondità dell'arenile sia inferiore a 20 (venti) metri, non deve essere inferiore a 3 (tre) metri. La fascia di transito è in ogni caso strumentale all'attività di salvamento e soccorso e pertanto deve essere lasciata libera con continuità da qualsiasi ostacolo, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza, al fine di permettere il libero transito di questi ultimi";
- di precisare altresì che per gli animali d'affezione, laddove non previsto dalla normativa vigente, devono essere adottati appositi dispositivi di sicurezza da parte dell'accompagnatore, in modo che non vi sia rischio per la incolumità di persone o altri animali, oltre che loro eventuale danno o disturbo;
- di rinviare alle disposizioni normative legislative e regolamentari, in ordine alle materie oggetto dell'ordinanza revocata con il presente provvedimento;
- di esporre la presente ordinanza, a cura dei concessionari di stabilimenti balneari, in luogo visibile agli utenti, per tutta la durata della stagione balneare;
- di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza e opportuna conoscenza a:
 - Capitaneria di Porto di Livorno;
 - > Agenzia del Demanio Toscana e Umbria;
 - > Azienda Usl Toscana Nord Ovest:
 - Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana;
 - > Settore Polizia Locale;
 - Gestori degli Stabilimenti balneari;

AVVERTE

che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale) territorialmente competente, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio informatico del Comune di Livorno, o in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla stessa pubblicazione, per soli motivi di legittimità.

Per i disposti non revocati, per quanto disposto direttamente e mediante rinvio alla normativa vigente, è fatto obbligo a chiunque di osservare e agli organi preposti di far osservare la presente ordinanza.

In attuazione di quanto previsto all'art. 13, comma 1, del Regolamento Comunale relativo alla disciplina dell'attività amministrativa, del procedimento e dell'accesso agli atti ed ai documenti e all'art. 4 del Disciplinare per la gestione dell'Albo Pretorio *on line* (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2012), la presente ordinanza è pubblicata per la durata di 15 gg. all'albo pretorio telematico.

Il presente atto è firmato digitalmente, ai sensi art. 21, D. Los. 82/2005, dal Dirigente del Settore "Protezione civile e Demanio" Ing. Lorenzo Lazzerini

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

LORENZO LAZZERINI / ArubaPEC
S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 4d586ab99b7e212ad14871c81053efa09291e0999ebaab9e28044c717d55d138

Firme digitali presenti nel documento originale

LORENZO LAZZERINI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.3230/2023

Data: 09/05/2023

Oggetto: ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 4194 DEL 16.07.2020 "ORDINANZA DI BALNEAZIONE":

REVOCA



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=9a895ec527149d62_p7m&auth=1

ID: 9a895ec527149d62